

Avv. Stefano Rossi
Patrocinante in Cassazione
Avv. Caterina Paone
Via Gabriele Camozzi 9
00195 Roma
tel. +39 0632091477
fax +39 0632609700
pec: stefanorossi2@ordineavvocatiroma.org
caterinapaone@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R.G. 6896/2024 SEZ IV TER

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON DOMANDA CAUTELARE

Per la **dott.ssa Martina Diglio** (c.f. DGLMTN91S62H501R), nata a Roma (RM) il 22.11.1991 ed ivi residente in Via Monte Pollino, n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Rossi (c.f. RSSSFN74L04H501G) e dall'Avv. Caterina Paone (c.f. PNACRN74R62H501W), elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma in Via Gabriele Camozzi 9, nonché presso i loro domicili digitali come da registri di giustizia, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo.

I procuratori della parte ricorrente dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti domicili digitali: stefanorossi2@ordineavvocatiroma.org; caterinapaone@ordineavvocatiroma.org

- Ricorrente -

Contro

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Adamo dell'Avvocatura Generale dello Stato legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12.

- Amministrazione resistente -

Contro

la **Scuola Nazionale dell'Amministrazione SNA** (c.f. 80006130613), in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Adamo dell'Avvocatura Generale dello Stato legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12.

- Amministrazione resistente -

Nonché, per quanto possa occorrere, nei confronti del

dott. Giacinto Berloco (c.f. BRLGNT87E12A662D), nato a Bari (BA) il 12.05.1987, residente in Milano (MI) Viale Ortles, n. 78

- Controinteressato -

Avverso e per l'annullamento, con ogni conseguente provvedimento, nonché per la valutazione della terza prova nel rispetto dell'anonimato e l'ammissione alla prova orale, con conseguente ammissione al corso nel caso di positivo superamento delle suddette prove, previa sospensione *in parte qua* e ammissione con riserva alla correzione della terza prova nel rispetto dell'anonimato e alla prova orale e, comunque, previa concessione della misura cautelare più idonea ad assicurare i diritti della ricorrente

- del Decreto della Presidente della SNA n. 121/2024 adottato in data 28.06.2024, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nella parte in cui non ha ammesso la dott.ssa Martina Diglio (**doc. n. 17 del presente ricorso per motivi aggiunti, che segue la numerazione della produzione documentale allegata al ricorso introduttivo**);

- nonché, per quanto di ragione, degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, e in particolare:

- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicata in data 22 aprile 2024 in esito ai lavori effettuati dalla Commissione di concorso, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del bando relativo all'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, nella parte in cui non ha ammesso la dott.ssa Martina Diglio alle prove orali, pubblicato con avviso del 22 aprile 2024 sul portale internet istituzionale della SNA;

- dell'esito della seconda prova scritta sostenuta dalla dott.ssa Martina Diglio nonché dell'atto contenente la valutazione della suddetta prova denominato "*Sintesi risposte e punteggi*" trasmesso dalla SNA alla dott.ssa Diglio in data 30.05.2024;
- della mancata valutazione della terza prova;
- di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla correzione e valutazione della seconda prova scritta del concorso in oggetto, ivi inclusi quelli specificamente riguardanti la dott.ssa Martina Diglio, ancorché non conosciuti;
- tutti gli atti relativi alla griglia di valutazione e all'attribuzione dei punteggi della seconda prova c.d. in basket del concorso in oggetto, ivi incluso e per quanto di ragione l'atto contenente la c.d. "*Nota metodologica – Risposte più efficaci – In-basket per il 9° Corso-Concorso SNA*" redatto su carta intestata "*UTILIA – HR NOW AND NEXT Member of GSO Company*" trasmesso dalla SNA alla dott.ssa Diglio in data 30.05.2024, ancorché non conosciuti;
- nonché, per quanto di ragione, dei verbali della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, ancorché non conosciuti, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice n. 7 del 11.10.2023; 43 del 5.03.2024; n. 44 del 08.03.2024; n. 49 del 18.04.2024;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale e/o conseguente all'atto sopra indicato, ancorché non conosciuti.

PREMESSA

1. Con ricorso ritualmente notificato in data 21.06.2024 e depositato in data 25.06.2024, la dott.ssa Martina Diglio impugnava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, pubblicato in data 22 aprile 2024 in esito ai lavori effettuati dalla Commissione di concorso, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del bando relativo all'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, nella parte in cui non ha ammesso la dott.ssa Martina Diglio alle prove orali, pubblicato con avviso del 22 aprile 2024 sul portale internet istituzionale della SNA, nonché una serie di altri atti analiticamente indicati nel ricorso stesso (e indicati nell'epigrafe del presente atto).

2. Il ricorso (r.g. n. 6896/2024) veniva assegnato alla sezione IV Ter.

La camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare era fissata per l'udienza del 30.07.2024.

3. In data 28.06.2024 la Presidente della SNA con decreto n. 121/2024 approvava la graduatoria del concorso pubblico.

4. In data 23.07.2024, l'Avvocatura Generale dello Stato depositava una serie di documenti nel presente giudizio.

Tra gli altri documenti depositati, ai fini del presente ricorso per motivi aggiunti, rileva il doc. n. 9 denominato "Esempio di mappatura di tutti i punteggi possibili per item 1 della prova in-basket" (**doc. n. 18 nostra produzione**).

Dall'esame di tale documento, contenente la mappatura di tutti il punteggio attribuiti al primo quesito, infatti, è risultata la manifesta erroneità, irragionevolezza e arbitrarietà del punteggio attribuito alla candidata Diglio.

Avverso la graduatoria approvata con decreto n. 113/2024 indicata in epigrafe, e gli atti ad essi presupposti, conseguenti, dipendenti e comunque connessi e collegati, **la dott.ssa Martina Diglio**, come sopra rappresentata e difesa, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti *ex art. 3 c.p.a.*, propone ricorso per motivi aggiunti per ottenerne l'annullamento, facendo espressa riserva di proposizione di ulteriori motivi aggiunti all'esito dell'esame di tutti gli atti e i documenti depositati dall'Avvocatura Generale dello Stato per i seguenti motivi di

DIRITTO

Primo motivo: *Violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.; Violazione dei principi e delle norme in materia di correzione e valutazione di elaborati concorsuali; Violazione dei principi e dei criteri di punteggio stabiliti dalla Commissione esaminatrice; Violazione della griglia di valutazione stabilita dalla Commissione esaminatrice; Violazione della Mappatura di tutti i punteggi possibili per item 1 della prova in-basket doc. n. 9 depositato dalla SNA; Violazione dell'autovincolo dell'amministrazione; Violazione del principio di legittimo affidamento; Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti; carenza di motivazione; Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti; Manifesta illogicità della valutazione e contraddittorietà intrinseca. Irragionevolezza.*

1. La valutazione della seconda prova scritta in- basket risulta viziata con riferimento

all'item 1.

Il vizio di legittimità concerne la **disparità di valutazione sussistente tra la griglia delle risposte predeterminate e il punteggio in concreto attribuito, la disparità di valutazione tra risposte di identico contenuto e tipologia, la manifesta irragionevolezza e illogicità, nonché l'arbitrarietà della valutazione**: tutti vizi sindacabili dall'autorità giudiziaria amministrativa.

2. Tali vizi emergono dal confronto tra il documento n. 9 depositato dall'Avvocatura generale dello Stato, denominato "*Esempio di mappatura di tutti i punteggi possibili per item 1 della prova in-basket*" e la **sintesi delle risposte e dei punteggi attribuiti alla candidata Diglio** (doc. n. 2 "*Sintesi risposte e punteggi*" depositato nel fascicolo del ricorso introduttivo).

Nella mappatura di tutte le risposte possibili sul quesito 1 (item 1) all'opzione n. 3 Azione da scegliere: "*Invio una email*", nell'indicazione delle specifiche dell'azione "*A chi*" ai destinatari "*Marika/Novelli*" è attribuito il punteggio di 1,5, mentre all'indicazione "*Qualsiasi altro*" è attribuito 1 punto.

Nell'indicazione relative al tipo di risposta "*Cosa?*" alla risposta "*Grazie per avermi organizzato la giornata di onboarding e di avermi attivato la casella email. A causa di un impegno precedente sarò in ufficio da mercoledì. Vi chiedo quindi di ripianificare la giornata*" sono attribuiti 2 punti.

Ebbene, nella sintesi delle risposte e dei punteggi attribuiti alla candidata Diglio **alla scelta del destinatario "Marika/Novelli" è stato attribuito 1 punto, anziché il punteggio di 1,5 previsto nella mappatura dei punteggi.**

Nell'indicazione relativa al tipo di risposta, alla risposta scelta dalla candidata "*Grazie per avermi organizzato la giornata di onboarding e di avermi attivato la casella email. A causa di un impegno precedente sarò in ufficio da mercoledì. Vi chiedo quindi di ripianificare la giornata*" sono stati attribuiti 2 punti.

Complessivamente, **con riguardo all'Item 1, in base alla previsione della Mappatura di tutte le risposte possibili la dott.ssa Diglio avrebbe dovuto conseguire 3,5 punti, derivanti da 1,5 punti in base alla scelta dei destinatari ("Marika/Novelli") e da 2 punti in base alla risposta scelta.**

Per contro alla Diglio sono stati attribuiti solo 3 punti (1 punto per la scelta dei destinatari e 2 punti per la scelta della risposta).

E' stato quindi attribuito un punteggio errato alla scelta dei destinatari della e-mail, in

quanto non corrispondente alla mappatura dei punteggi assegnabili.

Il punteggio di 1 sulla scelta dei destinatari nella Mappatura citata era attribuito alla scelta “*Qualsiasi altro*” e non già alla scelta “*Marika/Novelli*”, selezionata dalla candidata, a cui era attribuito il punteggio di 1,5.

La candidata Diglio quindi avrebbe dovuto conseguire il punteggio di 3,5 punti relativamente all’Item 1 e non il punteggio di 3 assegnatole.

Peraltro il testo della risposta prescelta, a cui sono attribuiti 2 punti, nell’utilizzare l’indicazione dei destinatari al plurale (“*VI chiedo quindi di ripianificare la giornata*”) presupponeva che la e-mail dovesse essere inviata a più di un destinatario, come correttamente indicato dalla candidata Diglio.

Per contro, esaminando l’annotazione contenuta nel riquadro nella seconda pagina, ad un altro candidato è stato attribuito il punteggio di 1,5 per avere inserito l’opzione di un solo destinatario della e-mail.

Anche sotto il suddetto profilo emerge la **manifesta illogicità dell’attribuzione del punteggio, nonché la disparità di trattamento subita dalla candidata Diglio.**

Sotto altro distinto profilo, ove si dovesse ritenere che la scelta più corretta sia quello di un unico destinatario, la formulazione del testo al plurale (“*VI chiedo quindi di ripianificare la giornata*”) avrebbe indotto in errore la candidata, con conseguente illegittimità della valutazione discendente dalla formulazione di un testo erroneo e comunque fuorviante (sul punto, *ex plurimis* TAR Lazio, sez. IV Ter, sentenza n. 5666/2023).

Concludendo sul presente motivo, è appena il caso di rilevare che **il mezzo punto di differenza avrebbe consentito alla candidata di conseguire il punteggio di 56/80, che convertito in centesimi avrebbe dato il punteggio di 70/100, che avrebbe consentito alla candidata di superare la prova in-basket.**

A ciò consegue l’evidente illegittimità della valutazione dell’item 1 e quindi della prova in-basket.

ILLEGITTIMITA’ ED INVALIDITA’ DERIVATA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA CONSEGUENTE AI VIZI DI CUI SONO AFFETTI GLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI

Oltre al vizio sopra esposto, conosciuto dagli scriventi a seguito del deposito del doc. n. 9 da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato avvenuto in data 23.07.2024, **la graduatoria impugnata è illegittima per i medesimi motivi dedotti nel ricorso**

introduttivo, nonché è illegittima per invalidità derivata rispetto ai vizi di cui risulta affetto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicata in data 22 aprile 2024, nonché gli altri atti impugnati.

Di seguito si trascrivono i motivi del ricorso introduttivo, che cagionano l'illegittimità diretta, nonché per invalidità derivata, della graduatoria impugnata.

“DIRITTO

PRIMO MOTIVO: *Violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.; Violazione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.12.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Violazione delle linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica redatte ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.l. 80/2021; Violazione dei principi e delle norme in materia di correzione e valutazione di elaborati concorsuali; Violazione dei principi e dei criteri di punteggio stabiliti dalla Commissione esaminatrice; Violazione della griglia di valutazione stabilita dalla Commissione esaminatrice; Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti.*

1. La valutazione della seconda prova scritta sostenuta dalla ricorrente, consistente nella prova c.d. in-basket, che ha comportato il non superamento della prova e la conseguente non ammissione alle prove orali, risulta illegittima, in quanto inficiata da una manifesta violazione del bando di gara e dalla violazione dei criteri di correzione e valutazione della seconda prova.

Tali vizi emergono in modo manifesto ed attengono a profili di arbitrarietà, incongruenza e violazione delle statuizioni relative alla modalità di correzione della prova in-basket e dell'attribuzione del relativo punteggio.

2. Le **Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica (doc. n. 14)**, di cui all'art. 3, comma 6, d.l. 80/2021, raccomandano di utilizzare, almeno per una delle prove scritte, una prova di carattere situazionale quali il c.d. in-basket.

Le linee guida stabiliscono che: i) la valutazione dell'elaborato da parte della commissione sarà espressa tenendo conto del livello complessivo di conoscenze e competenze di ciascun candidato; ii) “le prove saranno superate in base agli stessi criteri stabiliti dalle normative vigenti (predeterminazione dei criteri, definizione del punteggio minimo necessario etc.)” (cap. 3.3 pag. 23 Linee guida); iii) “La determinazione del punteggio da attribuire a tale tipologia di prove deve essere oggetto di oculata ponderazione e in funzione delle competenze specifiche della posizione in

concorso indicate nel bando stesso” (cap. 3.5 pag. 24 Linee guida).

3. Come previsto dal **bando di gara (doc. n. 8)** all’art. 7, comma 2, la seconda prova scritta di tipo in-basket “è volta ad accertare le capacità e attitudini dei candidati con riferimento alle competenze indicate nell’art. 5, comma 2, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l’esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo”.

Il bando, inoltre, disponeva all’art. 7, comma 6 e 7, che:

“La commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni procedono alla valutazione delle prove scritte secondo le modalità previste dall’art. 14, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, adattate alle modalità telematiche delle prove, anche mediante sedute svolte in modalità telematica, secondo procedure che garantiscano principi di anonimato nella correzione delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta”.

4. A seguito dell’accesso agli atti è emerso che la valutazione della seconda prova in-basket è stata effettuata dalla Utilia Srl, società privata esterna alla SNA, a cui era stata affidata la progettazione ed elaborazione della seconda prova.

Infatti, come è riportato nel verbale n. 43 della commissione (**doc. n. 5**): “La commissione prende atto che il segretario generale dell’SNA ha comunicato con nota SNA-0001762-P-04/03/2024, di aver ricevuto dalla Società Utilia, per tramite del Consorzio Cineca, le valutazioni relative alla suddetta prova (all.1)”.

La commissione esaminatrice si è attenuta strettamente alla valutazione effettuata dalla società Utilia SRL, come risulta dal verbale numero 49 (**doc. n. 7**), dove si legge che “**Per quanto riguarda la seconda prova scritta, la cui attribuzione dei punteggi è stata effettuata dalla società che ha elaborato la prova, la Commissione si atterrà alle risultanze e ai punteggi attribuiti ai candidati riportati nella nota prot. 0001762-P inviata dalla SNA alla commissione stessa in data 04/03/2024**”.

Ebbene, come risulta dall’elaborato della dott.ssa Diglio (doc. n. 2), contenente i punteggi attribuiti alle singole azioni, il punteggio complessivo e la griglia di valutazione, la società Utilia non ha assegnato un punteggio in centesimi come stabilito

nel bando di gara, bensì un punteggio in ottantesimi (punteggio massimo pari a 80/80) successivamente trasformato in centesimi (100/100).

Non solo.

A ben sette azioni, il punteggio è stato assegnato in numeri decimali: ad una azione è stato attribuito il punteggio di 1,5 e a sei azioni il punteggio di 2,5.

L'attribuzione di punteggi con numeri decimali, tuttavia, contrasta con la scala di punteggi azione 0-1-2-3-4 indicata nella griglia di valutazione sopra citata, riportata in calce all'elaborato della ricorrente (cfr. doc. n. 2, denominato "Sintesi risposte e punteggi", contenente la valutazione del secondo scritto e la griglia di valutazione).

Come evidenziato in precedenza, nel suddetto elaborato è riportata in calce la griglia di valutazione della prova, secondo quanto ammesso dall'amministrazione in sede di riscontro all'istanza di accesso agli atti.

Nel suddetto documento, la griglia di valutazione è così riportata:

“La scala dei punteggi azione si distribuisce da 0 a 4 e rappresenta il seguente gradiente di presa in carico dell'item:

- Il punteggio “0” equivale a intraprendere un'azione non corretta (che non comporta la risoluzione della situazione-stimolo, nell'espressione delle competenze significative stimulate dalla email). Ad esempio: se il candidato sceglie di sospendere o rimandare una problematica, anziché prendere una decisione in un item dove la problematica proposta richiede una immediata risoluzione, otterrà un punteggio inferiore a quello previsto per la scelta ottimale (“decido di”);

- Il punteggio “1” equivale a intraprendere un'azione poco corretta (che comporta una minima gestione della situazione-stimolo e un uso poco funzionale delle competenze);

- Il punteggio “2” equivale a intraprendere un'azione solo in parte corretta (che comporta una gestione non del tutto sufficiente e non esaustiva della situazione-stimolo e un uso solo in parte funzionale delle competenze);

- Il punteggio “3” equivale a intraprendere un'azione corretta (che comporta una gestione adeguata della situazione-stimolo sebbene non del tutto esaustiva e un uso mediamente funzionale delle competenze);

- Il punteggio “4” equivale a intraprendere l'azione più corretta tra quelle a disposizione (che comporta una gestione esaustiva ed efficace della situazione-stimolo). Riprendendo l'esempio sopra: il candidato sceglie l'opzione “decido di”.

La somma dei punteggi azione ottenuti in tutto l'in-basket determinano il “punteggio complessivo conseguito” e quindi il risultato della prova” (n.d.r. grassetti aggiunti).

Pertanto, i punteggi per ogni singola azione erano unicamente 0, 1, 2, 3, 4 (dall'azione meno adeguata alla più adeguata).

Né del resto, a fronte della scala sopra indicata, risulta rinvenibile una prestazione intermedia tra 1 punto e 2 punti o tra 2 punti e 3 punti.

E, infatti, se una prestazione è maggiore di "solo in parte corretta" non può che configurarsi una "azione corretta", non essendo stata predefinita una prestazione intermedia.

5. La richiamata griglia di valutazione avrebbe dovuto imporre alla commissione, una volta ricevuti i punteggi dalla Utilia, di rendere il voto espresso in decimali conforme alla griglia stabilita dalla commissione.

Nel compiere la suddetta trasposizione, il voto superiore all'1 (e quindi il punteggio di 1,5) avrebbe dovuto essere riportato a 2; il voto superiore al 2 (e quindi il punteggio di 2,5) avrebbe dovuto essere riportato a 3.

Una volta compiuta tale trasposizione il punteggio espresso in 80/80 (che sarebbe stato pari a 59 punti, e non a 55,5), avrebbe dovuto essere convertito in centesimi, riportando un risultato finale pari a 73,750, con conseguente piena ammissione della ricorrente alla prova successiva.

Solo mediante la suddetta trasposizione dei punteggi, la Commissione avrebbe potuto rendere il punteggio conforme della griglia di valutazione sopra riportata, giacché un'azione a cui è stato attribuito un voto superiore a 1, deve considerarsi più adeguata di quella a cui è stato attribuito 1 punto; un'azione a cui è stata attribuito un voto superiore a 2, deve considerarsi più adeguata di quella a cui sono stati attribuiti 2 punti e così via.

L'illegittimità della valutazione risulta evidente, posto che la Commissione avrebbe dovuto armonizzare la valutazione espressa in decimali con la scala dei punteggi, rappresentativa del gradiente, elaborata nella griglia di valutazione.

6. Non solo.

Sotto un distinto profilo, occorre considerare che la suddetta diversa attribuzione di punteggio in numeri decimali ha pregiudicato la corretta valutazione della prova della ricorrente, in quanto la votazione così assegnata alla ricorrente in ben 7 risposte (pari in un caso a 1,5 punti e a sei casi a 2,5 punti) ha portato ad un esito finale pari a 55,5/80.

L'esito finale della seconda prova è così scaturito dalla mera somma dei voti attribuiti alle singole azioni, senza che, per i voti attribuiti in numeri decimali, si fosse proceduto

all'arrotondamento all'unità superiore come previsto dalle regole matematiche nel caso di frazioni pari o superiori a 0,5.

Infatti, la successiva conversione in centesimi ha condotto a un esito finale pari a 69,375, che ha comportato l'esclusione della ricorrente dal concorso.

Qualora il punteggio di 55,5 fosse stato arrotondato a 56 ovvero fossero stati arrotondati i 7 punti decimali attribuiti, rispettivamente da 1, 5 a 2 e da 2,5 a 3, la conversione in centesimi avrebbe portato al risultato finale pari a 70/100, voto minimo che avrebbe consentito alla ricorrente di superare la prova, ovvero, in caso di arrotondamento di ciascun punteggio decimale, a 74/100.

Anche sotto il suddetto distinto profilo emerge l'illegittimità della valutazione della prova della dott.ssa Diglio.

SECONDO MOTIVO: Violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.; Violazione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.12.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Violazione dei principi e delle norme in materia di correzione e valutazione di elaborati concorsuali; Violazione dei principi e dei criteri di punteggio stabiliti dalla Commissione esaminatrice; Violazione della griglia di valutazione stabilita dalla Commissione esaminatrice; Violazione di legge ed eccesso di potere per l'omessa predeterminazione dei criteri di valutazione della seconda prova scritta; Eccesso di potere per carenza di motivazione; Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e contraddittorietà tra atti.

1. L'utilizzazione di punteggi decimali per la valutazione di ben 7 azioni rende la valutazione illegittima per difetto di motivazione e carenza della predeterminazione della griglia valutativa dei punteggi attribuiti.

2. Come è noto, l'attribuzione di un punteggio numerico risulta conforme agli stringenti obblighi motivazionali stabiliti dall'art. 3 l. n. 241/1990, espressamente ribaditi nella materia dei concorsi pubblici, solo ove siano stati previamente determinati i criteri e i parametri di riferimento cui raccordare il punteggio.

Al riguardo, occorre premettere che la giurisprudenza amministrativa è costante nel riconoscere all'amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta

irragionevolezza, illogicità, abnormità ovvero non intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errori procedurali.

Sotto il profilo dell'intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, la giurisprudenza ha evidenziato che, in linea con l'ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici debbano rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l'indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell'apprezzamento **purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell'iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d'esame** (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 4247/2023).

Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma **la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto**; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (così Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 4247/2023; Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 2573/2019; Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2775/2019).

3. Nel caso di specie, l'attribuzione di punteggi decimali (come i punteggi di 1,5 e 2,5) non trova alcuna rispondenza nella griglia valutativa predeterminata, dal momento che in essa la scala dei punteggi è distribuita esclusivamente tra i punteggi interi da 0 a 4 (doc. n. 2).

Come è stato già più volte riportato, infatti, in base alla griglia di valutazione: **“La scala dei punteggi azione si distribuisce da 0 a 4 e rappresenta il seguente gradiente di presa in carico dell’item:**

- Il punteggio “0” equivale a intraprendere un’azione non corretta (che non comporta la risoluzione della situazione-stimolo, nell’espressione delle competenze significative stimulate dalla email). Ad esempio: se il candidato sceglie di sospendere o

rimandare una problematica, anziché prendere una decisione in un item dove la problematica proposta richiede una immediata risoluzione, otterrà un punteggio inferiore a quello previsto per la scelta ottimale (“decido di”);

- **Il punteggio “1” equivale a intraprendere un’azione poco corretta** (che comporta una minima gestione della situazione-stimolo e un uso poco funzionale delle competenze);

- **Il punteggio “2” equivale a intraprendere un’azione solo in parte corretta** (che comporta una gestione non del tutto sufficiente e non esaustiva della situazione-stimolo e un uso solo in parte funzionale delle competenze);

- **Il punteggio “3” equivale a intraprendere un’azione corretta** (che comporta una gestione adeguata della situazione-stimolo sebbene non del tutto esaustiva e un uso mediamente funzionale delle competenze);

- **Il punteggio “4” equivale a intraprendere l’azione più corretta tra quelle a disposizione** (che comporta una gestione esaustiva ed efficace della situazione-stimolo). Riprendendo l’esempio sopra: il candidato sceglie l’opzione “decido di”.

La somma dei punteggi azione ottenuti in tutto l’in-basket determinano il “punteggio complessivo conseguito” e quindi il risultato della prova (n.d.r. grassetti aggiunti. Si è ripetuta la citazione in funzione dell’autonomia del motivo.).

Pertanto, i punteggi per ogni singola azione erano unicamente 0, 1, 2, 3, 4 (dall’azione meno adeguata alla più adeguata).

4. A fronte di una griglia così articolata (doc. n. 2), **l’attribuzione di un punteggio decimale risulta illegittima per la carenza del parametro di riferimento**, posto che la scala dei punteggi previamente elaborata si distribuisce esclusivamente tra punteggi interi ed è rappresentativa del gradiente di presa in carico dell’item, come precisato nella griglia medesima.

Né del resto, a fronte della scala sopra indicata, risulta evincibile una prestazione intermedia tra 1 punto e 2 punti o tra 2 punti e 3 punti.

Ne consegue, pertanto, l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio, relativamente alle sette azioni alle quali sono stati attribuiti punteggi decimali, per difetto di motivazione e violazione della griglia di valutazione.

TERZO MOTIVO: Violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.; Violazione dei principi e delle norme in materia di correzione e valutazione di elaborati concorsuali; Violazione dei principi e dei criteri di punteggio stabiliti dalla Commissione esaminatrice;

Violazione della griglia di valutazione stabilita dalla Commissione esaminatrice; Eccesso di potere per carenza di motivazione; Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti; Manifesta illogicità della valutazione e contraddittorietà intrinseca. Irragionevolezza.

1. La valutazione della seconda prova scritta risulta viziata anche sotto ulteriori profili, concernenti la **disparità di valutazione sussistente tra risposte di identico contenuto e tipologia, la manifesta irragionevolezza e l'arbitrarietà della valutazione**, a loro volta conseguenze del difetto di motivazione e, soprattutto, della mancata predisposizione di una griglia di valutazione e della mancata fissazione di parametri valutativi di riferimento.

2. Tali vizi emergono dal confronto tra il documento che riporta le risposte più efficaci, alle quali è stato attribuito il punteggio più elevato (cfr. **doc. n. 3** c.d. nota metodologica contenente le indicazioni sulla strutturazione e sulla valutazione della prova), rispetto alla sintesi delle risposte e punteggi del compito della dott.ssa Diglio (**doc. n. 2**).

Nelle domande 1, 4 e 5 alle risposte date dalla ricorrente sono stati attribuiti **3 punti** (doc. n. 2).

La divergenza rispetto alle risposte più efficaci indicate nella nota metodologica, valutate 4 punti, è consistita unicamente nell'aver omesso di indicare come destinatari della comunicazione e-mail tutti i destinatari, ma di averne indicati solo uno o due.

Tuttavia, nella domanda 19, all'analogha divergenza rispetto alla risposta più efficace, consistente unicamente nella mancata indicazione di tutti i destinatari della risposta, sono stati attribuiti **2,5 punti**.

Tale disparità di valutazione tra le domande 1, 4 e 5, e la domanda 19 risulta del tutto irragionevole, arbitraria e priva di giustificazione, e come tale illegittima.

Né tantomeno dai criteri stabiliti nella griglia di valutazione è evincibile alcuna ragione che possa giustificare la suddetta disparità valutativa.

E' appena il caso di rilevare che se alla domanda 19 fosse stato attribuito, il medesimo punteggio attribuito alle domande 1, 4 e 5, (vale a dire 3 punti anziché 2,5 punti), come era doveroso trattandosi del medesimo errore, alla prova sarebbe stato attribuito il punteggio di 56/80, che convertito in centesimi avrebbe dato il punteggio di 70/100.

Anche sotto il suddetto profilo, dunque, l'illegittimità della valutazione risulta

manifesta.

QUARTO MOTIVO: *Violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.; Violazione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.12.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Violazione dei principi e delle norme in materia di correzione e valutazione di elaborati concorsuali; Violazione di legge ed eccesso di potere per l'omessa predeterminazione dei criteri di valutazione della seconda prova scritta; Eccesso di potere per carenza di motivazione; Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e contraddittorietà tra atti.*

1. **In via subordinata** rispetto ai tre precedenti motivi di ricorso, occorre rilevare l'illegittimità della valutazione effettuata sulla seconda prova scritta a causa della omessa predeterminazione dei parametri valutativi e della griglia con riferimento alle singole opzioni di risposta previste nella prova.

2. Appare opportuno sul punto, premettere che la prova in-basket elaborata per il presente concorso è costituita da una sorta di simulazione nella quale viene dato uno scenario di riferimento e viene richiesto al candidato di assumere le vesti di un dirigente e di gestire al meglio la situazione tramite l'invio di una serie di e-mail.

Nel caso di specie la prova prevedeva 20 azioni da gestire.

La prova aveva una struttura ad albero, per cui le opzioni da scegliere erano di volta in volta diverse. Per ogni e-mail si potevano scegliere una serie di comandi (inoltra, rispondi, decidi di, indichi riunione, sospendi) mediante un c.d. "menu a tendina". Una volta scelto il comando, si apriva un altro menu a tendina, con ulteriori opzioni, relative a "chi" e, successivamente, un altro menu a tendina con il "cosa".

Tutte le opzioni erano già predeterminate.

3. Ciò premesso, nel caso di specie risulta del tutto **insussistente la predeterminazione dei parametri valutativi riguardanti ogni singola opzione di risposta.**

E infatti i criteri di valutazione stabiliti dalla commissione esaminatrice in data 1.12.2023 (**doc. n. 9**) risultano del tutto inadeguati a predeterminare i parametri valutativi di ogni singola opzione di risposta, trattandosi di criteri valutativi indicati in via generale ed astratta come la soluzione dei problemi, la gestione dei processi, lo sviluppo dei collaboratori, la promozione del cambiamento, la decisione responsabile e la gestione delle relazioni interne ed esterne.

Inoltre, **non** si rinviene alcuna griglia di raccordo tra i punteggi previsti per ogni possibile opzione di risposta e gli indicatori stabiliti dalla commissione.

Tale omissione rende impossibile la comprensione delle aree di competenza valutate nella prova e la corrispondenza tra tali aree di competenza e la votazione attribuita al candidato.

4. Peraltro, sotto un diverso ma connesso profilo, poiché l'amministrazione all'esito dell'accesso agli atti ha fornito unicamente la nota metodologica relativa alla risposta più efficace, non si rinviene alcuna analoga nota con riferimento alle risposte alle quali sono stati attribuiti i punteggi inferiori al massimo: anche sotto il suddetto profilo, la mancanza della doverosa attività di predeterminazione dei parametri valutativi appare manifesta.

QUINTO MOTIVO: *Violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.; Violazione del principio di legalità, imparzialità, trasparenza e verificabilità della correzione e valutazione delle prove di un concorso pubblico; Violazione del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.12.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Violazione delle linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica ex art. 3, comma 6, d.l. 80/2021; Violazione dei principi e delle norme in materia di correzione e valutazione di elaborati concorsuali; Violazione del principio dell'autovincolo dell'amministrazione; Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; Ingiustizia manifesta.*

1. **In via subordinata**, occorre dedurre che la valutazione della seconda prova scritta risulta manifestamente illegittima anche sotto ulteriori fondamentali profili di violazione di legge, dal momento che gli elaborati della seconda prova scritta, tra cui quello della ricorrente, sono stati corretti da una società privata esterna all'amministrazione, e non già dalla commissione esaminatrice nominata a tale scopo secondo le previsioni del bando.

2. Al riguardo, appare opportuno premettere che le **Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica** (doc. n. 14), di cui all'art. 3, comma 6, d.l. n. 80/2021, stabiliscono con riguardo alle prove scritte (tra cui la prova in-basket oggetto del presente ricorso) che:

“La valutazione dell'elaborato da parte della commissione sarà espresso tenendo conto del livello complessivo di conoscenze e competenze di ciascun candidato e le prove

scritte saranno superate in base agli stessi criteri stabiliti dalle normative vigenti (cap. 3.3 pag. 23 Linee guida).

Con riguardo alla valutazione delle prove dirette alla verifica delle competenze (tra cui la prova situazionale individuale c.d. in-basket) le Linee guida raccomandano, altresì, che “**essendo tali valutazioni di esclusiva competenza delle amministrazioni**”, si ponga “particolare attenzione nel motivare anche con formali atti interni, le ragioni che hanno sorretto le determinazioni assunte” (cap. 3.5 pag. 24 Linee guida).

L’art. 7, comma 6 del bando di gara (doc. n. 8), inoltre, disponeva che:

“La commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni procedono alla valutazione delle prove scritte secondo le modalità previste dall’art. 14, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, adattate alle modalità telematiche delle prove, anche mediante sedute svolte in modalità telematica, secondo procedure che garantiscano principi di anonimato nella correzione delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni”.

La stessa commissione esaminatrice, a tal fine nominata, nel **verbale 7 del 11 ottobre 2023** stabiliva che: “La Commissione prende atto e delibera che, ai sensi dell’art. 7 co.6 del bando, Essa e le eventuali Sottocommissioni procedono alla valutazione delle prove scritte secondo le modalità previste dall’art. 14, comma 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, secondo procedure che garantiscano principi di anonimato nella correzione delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni si procederà con le operazioni di scioglimento dell’anonimato con modalità digitali” (doc. n. 4)

3. Ebbene, nonostante le disposizioni sopra richiamate imponessero – in modo chiaro ed inequivoco – l’obbligo per la commissione esaminatrice di procedere alla valutazione delle prove scritte, dai verbali del concorso emerge che **la seconda prova in-basket è stata valutata esclusivamente e totalmente da una società esterna all’amministrazione**, e, comunque, non dai componenti della commissione nominati a tale scopo.

Infatti, nel **verbale n. 43 del 5 marzo 2024** della Commissione esaminatrice, avente all’ordine del giorno la discussione della prova in-basket, è riportato che **la seconda prova è stata valutata dalla società Utilia Srl**: “La Commissione prende atto che il Segretario Generale della SNA ha comunicato, con nota SNA-0001762-P-04/03/2024, di

aver ricevuto dalla società Utilia, per tramite del Consorzio Cineca, le valutazioni relative alla suddetta prova (All. 1)” (doc. n. 5).

Analoga precisazione era contenuta nel verbale n. 44 del 8 marzo 2024 (doc. n. 6).

Anche il verbale n. 49 del 18 aprile 2024 dà conto che per la seconda prova scritta l’attribuzione dei punteggi è stata effettuata dalla Utilia, società che aveva elaborato la prova (e anche sotto questo profilo si rinviene una indubbia illegittimità) e che la Commissione si era limitata ad attenersi alle risultanze e ai punteggi così attribuiti ai candidati e trasmessi dalla SNA alla commissione stessa:

“Per quanto riguarda la seconda prova scritta, la cui attribuzione dei punteggi è stata effettuata dalla società che ha elaborato la prova, la Commissione si atterrà alle risultanze e ai punteggi attribuiti ai candidati riportati nella nota prot. 0001762-P inviata dalla SNA alla commissione stessa in data 04/03/2024” (doc. 7).

4. L’attribuzione a una società esterna della valutazione della seconda prova concorsuale non trova legittimazione neppure nell’atto di affidamento in house tra SNA e CINECA sottoscritto in data 8/5/2023 (doc. n. 15), avente ad oggetto il supporto per la realizzazione delle attività connesse allo svolgimento della procedura concorsuale.

Nello specifico era stata affidata al Cineca l’esecuzione delle seguenti attività, secondo le specifiche meglio dettagliate nell’atto di affidamento citato:

1) predisposizione di contenuti (quesiti per la prova preselettiva, sviluppo della cosiddetta prova “in basket” per una prova scritta);

2) produzione applicativa (app e software) per le prove scritte;

3) logistica relativa alle prove scritte.

Per la realizzazione delle attività richieste il Cineca aveva posto in essere due procedure di gara, di cui quella relativa alla prova in basket che era stata aggiudicata alla Utilia Srl e che riguardava il “Servizio di erogazione di quesiti su contenuti psicoattitudinali e soluzione in basket per concorsi di alto profilo”.

Come risulta dalla Determina a contrarre e di affidamento ex art. 32 del d. lgs 50/2016, a firma del dott. Mingarelli, lo scopo dell’affidamento da parte di Cineca all’operatore Utilia Srl era unicamente quello “di ottenere contenuti relativi all’executive assessment per tramite di test psicologici da parte di un’Azienda che garantisca la qualità ricercata da codesto Consorzio” (doc. n. 16).

Alla società Utilia, pertanto, era stata affidata unicamente l’elaborazione della prova in basket, ma non certo la successiva correzione e valutazione complessiva del candidato.

5. Dagli atti sopra richiamati risulta evidente che la valutazione della seconda prova è stata effettuata esclusivamente da parte della società Utilia, anziché dalla commissione esaminatrice.

La totale esternalizzazione di una prova concorsuale ad una società privata esterna alla P.A. costituisce una grave e palese violazione del bando di concorso, il quale stabiliva che fossero la commissione esaminatrice all'uopo nominata e le eventuali sottocommissioni a procedere alla valutazione delle prove scritte.

Tale grave violazione determina l'evidente violazione dei fondamentali principi di legalità, imparzialità, verificabilità e trasparenza delle operazioni concorsuali.

E' appena il caso di rilevare, peraltro, che, come più volte evidenziato, la prova in-basket è una prova di assessment ad esecuzione individuale, caratterizzata da simulazioni o stimoli proposti ai partecipanti contenenti una serie di situazioni, assimilabili a quelle lavorative.

Questa prova consente all'amministrazione di valutare, in sede di esame, aspetti essenziali del profilo attitudinale e l'insieme delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni candidato, quali le capacità di risoluzione dei problemi, la visione sistemica, il pensiero strategico e l'orientamento al risultato.

Risulta, pertanto, particolarmente grave il vizio in questa sede censurato, tanto più in una prova di concorso, rivolta alla selezione della dirigenza P.A., nella quale è importante la ponderazione delle capacità organizzative del candidato da parte dell'amministrazione: la commissione esaminatrice, infatti, ha omesso del tutto di effettuare la propria valutazione sulla prova concorsuale e si è attenuta acriticamente alla correzione e votazione attribuita da una società esterna, senza procedere a un'autonoma discussione e valutazione del candidato, come previsto dal bando e raccomandato nella Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica.

Al riguardo, si richiama il principio secondo cui "la pacifica vigenza del principio per il quale quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni " (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

Nel caso in esame la commissione esaminatrice è venuta meno ai propri obblighi

istituzionali, e si è conformata totalmente alla valutazione effettuata da una società esterna, in violazione dell'autovincolo posto dal bando.

Anche sotto questo fondamentale profilo, pertanto, la valutazione della seconda prova risulta illegittima”.

ISTANZA CAUTELARE

In considerazione delle vicende della presente procedura concorsuale, le cui prove orali sono giunte al termine nel mese di giugno 2024 e il cui corso è iniziato nel mese di luglio 2024 e continuerà da settembre 2024 (cfr. doc. n. 14 approvazione programma corso-concorso”), si chiede la concessione di una misura cautelare.

Sul *fumus boni iuris*, ragioni di economia processuale impongono di rinviare all’esposizione che precede.

Con riguardo al *periculum in mora*, invero l’effettività dei diritti e degli interessi della ricorrente possono essere salvaguardati solo previa concessione di una misura cautelare consistente nella previa sospensione *in parte qua* dei provvedimenti impugnati, con conseguente **ammissione con riserva alla correzione della terza prova, già espletata, garantendo l’anonimato della stessa; in caso di esito favorevole, ammissione con riserva alla prova orale, con conseguente ammissione al corso in caso di esito favorevole.**

Sul punto occorre considerare che – come già ricordato - il corso per la formazione dirigenziale organizzato dalla SNA è iniziato nel mese di luglio con modalità on line, e riprenderà dal mese di settembre 2024: in assenza di una tutela cautelare, il diritto della ricorrente ad accedere al corso presso la SNA sarebbe totalmente pregiudicato, con conseguente eventuale emissione di una sentenza *inutiliter data*.

Peraltro, nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi, occorre rilevare che **il numero degli ammessi alla prova orale (182 candidati) è di gran lunga inferiore ai posti messi a concorso (352 posti)** e quindi **l’ammissione con riserva della ricorrente non comporterebbe alcun pregiudizio né per l’amministrazione né per eventuali controinteressati.**

Oltre a ciò occorre considerare che la prova di inglese è già stata sostenuta dalla ricorrente, per cui si tratterebbe solo di procedere ad una correzione di una singola prova, per poi procedere all’espletamento della prova orale.

Si chiede, pertanto, la concessione della misura cautelare più idonea ad assicurare i diritti della ricorrente.

Quanto sopra premesso, la dott.ssa **Martina Diglio**, come sopra rappresentata e difesa, facendo espressa riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti,

Chiede

l'annullamento, con ogni conseguente provvedimento per la valutazione della terza prova e l'ammissione alla prova orale, con conseguente ammissione al corso nel caso di positivo superamento delle suddette prove, previa sospensione *in parte qua* e ammissione con riserva alla correzione della terza prova, nel rispetto dell'anonimato, e alla prova orale e, comunque, previa concessione della misura cautelare più idonea ad assicurare i diritti della ricorrente:

- del Decreto della Presidente della SNA n. 121/2024 adottato in data 28.06.2024, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nella parte in cui non ha ammesso la dott.ssa Martina Diglio (doc. n. 1 del presente ricorso per motivi aggiunti);

- nonché, per quanto di ragione, degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, e in particolare:

- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicata in data 22 aprile 2024 in esito ai lavori effettuati dalla Commissione di concorso, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del bando relativo all'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, nella parte in cui non ha ammesso la dott.ssa Martina Diglio alle prove orali, pubblicato con avviso del 22 aprile 2024 sul portale internet istituzionale della SNA;

- dell'esito della seconda prova scritta sostenuta dalla dott.ssa Martina Diglio nonché dell'atto contenente la valutazione della suddetta prova denominato "*Sintesi risposte e punteggi*" trasmesso dalla SNA alla dott.ssa Diglio in data 30.05.2024;

- della mancata valutazione della terza prova;

- di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla correzione e valutazione della seconda prova scritta del concorso in oggetto, ivi inclusi quelli specificamente riguardanti la dott.ssa Martina Diglio, ancorché non conosciuti;

- tutti gli atti relativi alla griglia di valutazione e all'attribuzione dei punteggi della seconda prova c.d. in basket del concorso in oggetto, ivi incluso e per quanto di ragione l'atto contenente la c.d. "Nota metodologica – Risposte più efficaci – In-basket per il 9° Corso-Concorso SNA" redatto su carta intestata "UTILIA – HR NOW AND NEXT Member of GSO Company" trasmesso dalla SNA alla dott.ssa Diglio in data 30.05.2024, ancorché non conosciuti;

- nonché, per quanto di ragione, dei verbali della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, ancorché non conosciuti, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice n. 7 del 11.10.2023; 43 del 5.03.2024; n. 44 del 08.03.2024; n. 49 del 18.04.2024;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale e/o conseguente all'atto sopra indicato, ancorché non conosciuti.

Si deposita come da indice separato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti, concernendo la materia del pubblico impiego lavoro, è soggetto a un contributo unificato pari ad euro 325,00.

Roma lì 26.07.2024

Avv. Stefano Rossi

Avv. Caterina Paone